

***Sentenza Commissariale 16 – 28 aprile 1949 che rigetta
opposizione avverso legittimazione di possesso di quote di
terreno di uso civico***

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa di ufficio tra il Comune di Montalto di Castro e Castelli Antonio fu Orlando e Rocchetti Evaristo fu Luigi.

FATTO: Pubblicatisi gli atti della verifica delle terre di uso civico del Comune di Montalto di Castro, Castelli Antonio fece opposizione alla proposta di legittimazione della quota n. 31a posseduta da Rocchetti Evaristo.

Sosteneva il Castelli che la legittimazione doveva darsi a lui che aveva ottenuto la quota sino al 1935 e non al Rocchetti che l'aveva avuta successivamente.

Il Castelli fu espressamente avvertito che se egli insisteva nell'opposizione, la risoluzione sarebbe venuta in via contenziosa. Ed insistette nel pretendere che l'opposizione avesse il suo corso regolare.

Istituitosi il giudizio, il Rocchetti, il Castelli ed il Sindaco di Montalto di Castro furono citati a comparire all'udienza dell'8 gennaio 1949. In essa comparve il solo Rocchetti che, confermando di essere in possesso della quota in questione fin dal 1936 e di avervi apportato sostanziali e permanenti migliorie, chiese il rigetto della opposizione del Castelli con la condanna di quest'ultimo alle spese del giudizio.

DIRITTO: Trattandosi di possesso illegittimo, nessuno degli occupatori può vantare diritti di dominio sul terreno occupato.

Il Rocchetti è stato proposto per la legittimazione, perché al momento della verifica fu accertato che possedeva da oltre dieci anni ed aveva migliorato la quota.

Sulla sua domanda di legittimazione sarà provveduto in sede amministrativa.

Ma il Castelli che confessa di non essere più in possesso della quota sin dal 1936 non può opporsi alla proposta di legittimazione in favore del Rocchetti. Egli è ormai estraneo al possesso della quota; ed il suo possesso anteriore non gli ha fatto acquistare alcun diritto di dominio da potere opporre al Rocchetti, che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 ha chiesto che sia legittimato il suo possesso attuale.

La opposizione del Castelli deve quindi essere rigettata. Le spese (che nel caso in esame esse consistono solo nella spesa della comparizione del Rocchetti) seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Commissario rigetta l'opposizione di Castelli Antonio e lo condanna a pagare a Rocchetti Evaristo la somma di lire 1000 per spese della comparizione in giudizio.

Roma, 16 aprile 1949.

Il Commissario: DATO

Registrata a Roma il 6 maggio 1949 n. 10380 Vol. 601 degli Atti giudiziari.